

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

## TRIBUNALE DI COSENZA

Il giudice dell'esecuzione,

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;

-rilevato che l'opponente non ha contestato la sussistenza del diritto del creditore a procedere *in executivis* bensì la determinazione del credito indicato nell'atto di precetto;

- che in ordine alla qualificazione del contratto in termini usurari a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 «*ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite consentito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento*»;

- ritenuto nel caso di specie il presupposto sulla base del quale è stata avanzata richiesta di sospensione del processo esecutivo sia insussistente avuto riguardo al fatto che nel contratto in forza del quale si agisce *in executivis* il tasso degli interessi moratori è stato stabilito nella misura del 7,50% annuo e che, quindi, ad ogni evidenza, il tasso degli interessi di mora convenuto tra le parti non eccede il c.d. «tasso soglia» (pari al 7,50% nel periodo nell'ultimo trimestre dell'anno 2005);

- che non sia condivisibile la tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori effettivamente dovuto dal mutuatario dovrebbe tener conto di voci (istruttoria, perizia, polizza incendio, assicurazione, spese incasso, penale) le quali per un verso non costituiscono un corrispettivo incamerato dalla banca bensì costi di attività prodromiche alla stipula del contratto (istruttoria, perizia) ovvero corrispettivi di obbligazioni assunte da terzi (polizza incendio, assicurazione) ovvero costi di riscossione (spese incasso) ovvero dell'importo degli interessi moratori i quali, per definizione, postulano l'inadempimento del debitore all'obbligo di restituzione del capitale;

- che da quanto sopra dedotto non consegua la invalidità dell'atto di precetto e della successiva esecuzione (in termini da ultimo: Cass. Sez. L., 30.01.2013, n. 2160);

- ritenuto, pertanto, che su tali premesse non sussistano i presupposti per disporre la invocata sospensione dell'esecuzione;

- che al rigetto del ricorso consegua la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali;

### P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione del processo esecutivo;

fissa termine perentorio di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito secondo i termini e le modalità di legge e previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata;

condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e contributo previdenziale come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Cosenza addì sedici maggio duemilasedici.

**Il Giudice dell'Esecuzione  
dott. Giuseppe Greco**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS